



Il Ministro del Turismo

Prot. n° 281

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse stanziato per l'anno 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio e *tour operator*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, recante “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” e, in particolare, l'articolo 1 che dispone, fino al 30 aprile 2021, la proroga dello stato di emergenza;

VISTA la grave e perdurante situazione di crisi del settore turistico, in ragione delle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati nello stato di emergenza;



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-*bis*, ai sensi del quale “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 182, comma 1, che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo fossero stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l’articolo 77, comma 1, lettera c), che ha modificato l’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato in sede di conversione, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro per l’anno 2020 ed estendendolo al sostegno di guide e accompagnatori turistici;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2 che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 400 milioni di euro per l’anno 2020;



Il Ministro del Turismo

- VISTO l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 di 10 milioni di euro per l'anno 2020 estendendolo al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;
- VISTO l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (c.d. “*quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”);
- VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2020, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator*”;
- VISTO il decreto ministeriale 2 ottobre 2020, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici*”;
- VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator*”;
- VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2020, recante “*Riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici*”;
- VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'incremento delle risorse destinate al*



Il Ministro del Turismo

sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici e modifiche al decreto ministeriale 2 ottobre 2020”;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti*”;

VISTO il decreto del Direttore generale turismo 15 settembre 2020, recante “*Avviso pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020 – Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator*”;

VISTI i decreti del Direttore generale turismo 9 novembre 2020 e 9 dicembre 2020, con i quali si è provveduto al riconoscimento dei contributi alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*;

CONSIDERATO che, al termine della suddetta procedura di riconoscimento dei contributi alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*, si sono realizzate economie di spesa con un residuo attivo, pari a euro 128.710.773,95, facente parte delle risorse oggetto del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo 2 novembre 2020, n. 490;

RITENUTO di procedere alla ripartizione del suddetto residuo attivo, in attuazione del citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del contributo ai beneficiari occorre tenere conto, oltre alla diversità dei regimi fiscali applicabili, della specificità delle attività svolte distinguendo il ruolo esercitato di “*agenzia organizzatrice*” da quello di “*agenzia intermediaria*”;

CHE, pertanto, occorre stabilire dei coefficienti percentuali che consentano di modulare il contributo in base alla tipologia delle attività esercitate;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative l’assegnazione della somma di euro 128.710.773,95 facente parte delle risorse stanziato nel 2020 sul fondo istituito



Il Ministro del Turismo

dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che residua all'esito delle precedenti assegnazioni oggetto dei decreti del Direttore generale turismo 9 novembre 2020 e 9 dicembre 2020, adottati in attuazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo 2 novembre 2020, n. 490.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i *tour operator*, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, esercenti, alla data del 1° agosto 2020, attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.1, 79.11 e 79.12.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere l'attività di impresa in Italia;
 - b) non avere procedure concorsuali pendenti;
 - c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
 - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - f) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Art. 3

(Determinazione del contributo)

1. L'ammontare del contributo in favore dei beneficiari, di cui all'articolo 2, è determinato applicando un coefficiente del 20 per cento alla differenza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, tra le seguenti tipologie di operazioni effettuate dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e l'ammontare delle stesse tipologie di operazioni effettuate dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019:



Al Ministro del Turismo

- a) prestazioni di intermediazione oggetto di fatture riepilogative mensili ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotate non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale nel registro di cui agli articoli 23 o 24, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
 - b) prestazioni di intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e altri servizi con analogo regime, oggetto di fatture attive annotate non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - c) prestazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oggetto di annotazione nel registro di cui all'articolo 24 del medesimo decreto.
2. Il contributo è integrato applicando un coefficiente del 5 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate nel medesimo periodo del 2019. L'integrazione è riconosciuta nella sola parte superiore alla quota di contributo determinata ai sensi del comma 1.
 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere considerate al netto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data di emissione compresa tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 o nel medesimo periodo del 2019.
 4. Il fatturato e i corrispettivi indicati nella domanda di contributo di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020, nonché nell'istanza di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, non concorrono alla determinazione del contributo di cui al presente articolo.
 5. Per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), successivamente al 1° gennaio 2019 rilevano, ai fini della determinazione del contributo, i mesi successivi a quello di inizio dell'attività.
 6. Fermo quanto disposto al comma 5, il contributo è riconosciuto ai beneficiari, compresi quelli che hanno intrapreso l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), successivamente al 1° gennaio 2020, per un importo non inferiore a ottomila euro per le persone fisiche e a diecimila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Il Ministro del Turismo

7. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse di cui all'articolo 1, si provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.
9. L'erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 4 del presente decreto.
10. Eventuali residui sono distribuiti agli aventi diritto in modo proporzionale, nei limiti della differenza di fatturato relativa ai periodi di riferimento e nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 4

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica uno o più avvisi contenenti le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.



Il Ministro del Turismo

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro dieci giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 6

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui le attestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, non risultino veritiere, è disposta la revoca del contributo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle suddette attestazioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte sul capitolo 4201 p.g. 1 di bilancio del centro di responsabilità 4 Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'annualità 2021. 4200
Dum

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 27 APRILE 2021

IL MINISTRO

Massimo Garavaglia



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 281 del 27/04/2021, con oggetto DM TURISMO 281 del 27/04/2021 recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse stanziare per l'anno 2020 sul fondo di cui all'art 182 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0021384 - Ingresso - 28/04/2021 - 11:54 ed è stato ammesso alla registrazione il 13/05/2021 n. 1674

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI